



Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

maggio 2014

La consultazione si è chiusa il 23 gennaio 2014.

Sono pervenuti 22 documenti provenienti da:

1) associazioni ed organismi rappresentativi:

- Aifirm
- Assonime
- Assosim
- Federcasse
- DirCredito
- FIBA – CISL
- NedCommunity

2) intermediari, professionisti ed altri privati:

- Banca Etica
- Banca Popolare di Sviluppo
- Avv. Sergio Maria Battaglia - Segretario Generale C.I.S.S. Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo
- Dott. Aldo Bompani
- Sen. Salvatore Bonadonna
- BPM Comitato soci non dipendenti
- Egon Zehnder

-
- Key2People
 - Prof. Avv. Salvatore Maccarone
 - Prof. Claudio Sottoriva
 - Studio Avvocati Liroi, Mirlenghi, Orlando, Viti
 - Studio Legale Associato La Torre, Morgese, Cesaro, Rio
 - Studio Legale Bonelli, Erede, Pappalardo
 - Studio Legale De Poli
 - Graziano Vanni

3) altri soggetti (n. 11) che non hanno prestato il proprio consenso alla pubblicazione dei documenti inviati o hanno chiesto l'anonimato

PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

La tabella riporta le osservazioni formulate sulle parti del Provvedimento del 4 marzo 2008 di cui il documento di consultazione ha prefigurato una modifica e dà conto degli esiti della loro valutazione. Non sono riportate le osservazioni concernenti le parti non modificate delle Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario: queste ultime verranno tenute in considerazione dalla Banca d'Italia in occasione di eventuali futuri interventi sulle Disposizioni medesime.

Nei casi in cui si è ritenuto che le osservazioni pervenute si basassero su una lettura non del tutto corretta del documento posto in consultazione o che fosse comunque possibile rispondere alle osservazioni stesse senza apportare modifiche al testo normativo, si è provveduto a fornire chiarimenti nella tabella.

Come reso noto nel novembre del 2013 in occasione della consultazione pubblica su *Applicazione in Italia della direttiva 2013/36/UE - ambito di applicazione, operatività transfrontaliera, riserve di capitale, processo di controllo prudenziale*, le nuove disposizioni in materia di organizzazione e governo societario confluiscono nel titolo IV, capitolo 1, della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013. Nella redazione della tabella i commenti sono stati riportati seguendo la partizione del documento di consultazione; le motivazioni e i commenti sulle osservazioni pervenute (colonna di destra) richiamano invece le norme riferendosi alla loro nuova struttura all'interno della Circolare 285.

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta SI/NO/in parte	Motivazioni
Premessa			
	<p>a) Su un piano generale, la disciplina posta in consultazione è ritenuta eccessivamente rigida e prescrittiva.</p> <p>b) si chiedono chiarimenti sull'ambito di applicazione;</p> <p>c) in tema di principio di proporzionalità, si ritiene inappagante la fissazione di un discrimine dimensionale fisso tra banche maggiori e minori (quale si rinviene dal combinato disposto del box n. 2 e dell'all. 1). Ritenendo che il dato economico in sé (nello specifico, il volume degli attivi) sia inidoneo a cogliere la proporzionalità in tutte le sue prospettive, si chiede di ridimensionare la portata del criterio quantitativo, operando un sostanziale ritorno alle disposizioni del 2008, che rimettevano all'autonomia degli intermediari la valutazione del proprio grado di complessità operativa;</p> <p>d) in tema di gruppi bancari, si chiede di esplicitare in quale misura le disposizioni si applichino anche agli intermediari finanziari non bancari;</p>	<p>Chiarimento a lato</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p>	<p>a) L'impostazione generale seguita nel documento conferma quella già adottata nel 2008 e basata su una distinzione fra principi generali e linee applicative. A fronte del commento qui a lato, va registrato che su numerosi aspetti le osservazioni pervenute abbiano invece chiesto disposizioni di dettaglio laddove il documento di consultazione contiene solo norme di principio. Il testo delle disposizioni è calibrato per tenere in massimo conto, in armonia col principio di proporzionalità, le esigenze degli intermediari di applicare una disciplina flessibile e rispettosa quanto più possibile della loro autonomia; le previsioni prescrittive sono introdotte al fine di risolvere le problematiche di ineffettività di talune previsioni di principio che la prassi applicativa successiva al 2008 ha messo in luce.</p> <p>b) Si è provveduto a chiarire il punto.</p> <p>c) Si è chiarito che la soglia dimensionale indicata non introduce un criterio rigido per la classificazione delle banche, ma rappresenta l'elemento prioritario al quale far riferimento, ferma la possibilità - quando questo fattore non sia sufficientemente significativo - di far ricorso ad altri indicatori pure elencati nelle disposizioni. Fanno eccezione soltanto le banche significative ai sensi del Regolamento SSM e quelle quotate, considerate sempre di "maggiori dimensioni o complessità operativa". Si è quindi provveduto a riformulare il testo per evidenziare con precisione il funzionamento del processo di classificazione, le modalità di interazione dei diversi criteri, gli obblighi di motivazione delle banche, i poteri della Banca d'Italia (cfr. sez. I, par. 4.1).</p> <p>d) Le disposizioni sono state modificate per chiarire che si applicano alle banche e alle società capogruppo. Rimane fermo il principio per cui la capogruppo deve assicurare una governance coerente e adeguata anche fra tutti i soggetti del gruppo (cfr. sez. I, par. 4).</p>

	<p>e) Con riferimento alle definizioni date al par. 4 della premessa, si auspica un chiarimento del ruolo di consiglio di gestione, valorizzando il dato per cui esso “concorre all’esercizio della funzione di supervisione strategica attraverso la predisposizione di proposte da sottoporre all’esame del consiglio di sorveglianza”, e ciò anche qualora la funzione di supervisione strategica sia attribuita al consiglio di sorveglianza. Si chiede inoltre di individuare espressamente “qualche organo a cui è delegata la funzione di gestione, quali: l’amministratore delegato ed il comitato esecutivo”.</p>	Chiarimento a lato	<p>e) Con riferimento alle banche che adottano il modello dualistico e attribuiscono funzioni di supervisione strategica al consiglio di sorveglianza, ai sensi dell’art. 2409-terdecies, lett. f-bis) del codice civile, le disposizioni riconoscono che il consiglio di sorveglianza e quello di gestione possono concorrere nello svolgimento della funzione di supervisione strategica (sez. I, par.1). A fini di vigilanza, l’organo che è tenuto a rispettare le norme che vengono riferite alla funzione di supervisione strategica è indentificato, in tal caso, con il Consiglio di sorveglianza. Restano ferme le modalità di interazione fra i due organi disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni stesse della Banca d’Italia che in alcuni punti forniscono regole specifiche in materia (es. potere di proposta del consiglio di gestione al consiglio di sorveglianza ai sensi della sez. III, par. 2.2., lettera h). Quanto all’organo con funzione di gestione, ne viene data la definizione alla sez. I, par.3.</p>
	<p>f) si propone di prevedere negli organi di indirizzo strategico la presenza di sensibilità anche diverse da quella tecnico-bancaria con l’obiettivo di far risaltare la “funzione sociale del banchiere”;</p> <p>g) Nei commenti si rinviene anche l’esigenza di prevedere particolari strumenti di governo della relazione con gli azionisti, che permettano un riscontro preciso e frequente dell’orientamento della banca verso la propria “<i>mission</i>” aziendale (esigenza che si avverte in special modo laddove siano presenti fini mutualistico-sociali, differenti dal semplice scopo di lucro).</p>	Chiarimento a lato	<p>f-g) Le disposizioni non precludono la possibilità, lasciata all’autonomia dei singoli intermediari, di valorizzare sensibilità e professionalità diverse da quella tecnico-bancaria; del pari, ciascun intermediario è libero, nell’esercizio della propria autonomia modulata con riferimento alle specificità della <i>mission</i> aziendale, di introdurre particolari strumenti di governo della relazione con gli azionisti.</p>
	<p>Si rileva come la disciplina dovrebbe limitarsi all’esigenza di recepimento della direttiva c.d. CRDIV.</p>	Non accolta	<p>La direttiva CRD IV contiene disposizioni di principio, aventi natura di armonizzazione minima, le quali necessitano di essere trasposte con norme nazionali – ove necessario, di maggior dettaglio – per tenere conto delle caratteristiche dell’ordinamento e degli assetti delle</p>

			<p>banche dello Stato membro.</p> <p>Queste disposizioni possono essere attuate dalla Banca d'Italia sulla base dei poteri a essa attribuiti dagli articoli 53 e 67 del TUB e dal provvedimento del CICR n. 1419 del 5 agosto 2004.</p> <p>Alcune disposizioni del provvedimento, non strettamente collegate alla direttiva CRD IV, modificano il Provvedimento del 4 marzo 2008 in attuazione di quanto stabilito dall'art. 23 della l. n. 262/2005; quest'ultima disposizione richiede alla Banca d'Italia l'aggiornamento della propria regolamentazione su base almeno triennale.</p>
	Si auspica l'inserimento di un richiamo ai codici etici e alla responsabilità sociale di impresa.	Chiarimento a lato	Si lascia il tema dell'adesione ai codici etici o agli obiettivi di CSR all'autonomia delle banche. Le disposizioni non precludono che ciascun intermediario possa, negli ambiti propri di autonomia e in coerenza con la specifica <i>mission</i> aziendale, compiere scelte in tal senso.
Sistemi di amministrazione e controllo e progetto di governo societario			
	Si è osservato che la tripartizione fra organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo potrebbe essere integrata (per il caso in cui più funzioni siano svolte da un medesimo organo) con una richiesta alle banche di indicare i singoli membri degli organi aziendali chiamati a svolgere in via prevalente compiti rientranti nell'una o nell'altra delle funzioni, e che devono astenersi dall'assumere un ruolo primario relativo all'altra.	Non accolta	Le disposizioni introdotte forniscono già una definizione precisa delle tre funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo. Inoltre, esse contengono una chiara enunciazione (sez. III, par. 2.1 e 3.1.) della necessità di distinguere compiti e responsabilità all'interno degli organi sociali in relazione alle funzioni svolte. Ulteriori indicazioni in tal senso, inoltre, sono introdotte nella sez. 2, par. 2, in tema di progetto di governo societario. Non si è ritenuto di introdurre ulteriori vincoli, in considerazione del fatto che la concreta articolazione interna dei singoli organi può cambiare a seconda delle esigenze, ed occorre quindi mantenere un margine di elasticità operativa sufficiente. Resta salva, naturalmente, la possibilità per gli intermediari di introdurre, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, vincoli più stringenti.
<i>Progetto di governo societario</i>	Con riguardo al progetto di governo societario si chiede di: a) delineare con maggiore precisione il contenuto delle modifiche organizzative di rilievo (anche tramite l'ausilio di elencazioni non tassative) e introdurre un obbligo di	Accolta in parte	a) Si è specificato che le "modifiche organizzative di rilievo" sono quelle riferite al contenuto dei punti a), b) e c) delle linee applicative della sez. II, par. 2.

	del processo di formazione e autovalutazione ai fini dell'efficace svolgimento delle prerogative degli organi con funzione di supervisione strategica e gestione.		autovalutazione è già configurato come una condizione necessaria per il corretto adempimento dei compiti ed esercizio dei poteri attribuiti agli organi con funzione di gestione e di supervisione strategica.
<i>Linee applicative</i>	Si chiede di attribuire al Direttore generale il compito di applicare le strategie delineate dall'organo di supervisione.	Chiarimento a lato	Le disposizioni pongono il principio che l'applicazione degli indirizzi dettati dall'organo con funzione di supervisione strategica spetta all'organo con funzione di gestione; la concreta individuazione di tale ultimo organo è demandata all'autonomia organizzativa degli intermediari, fermo restando il rispetto delle previsioni del codice civile e delle disposizioni di vigilanza in materia sez. III, par. 2.1 e sez. III, par. 2.2, lett. g).
<i>lett. b)</i>	Si suggerisce di accompagnare la nozione di "assetto complessivo di governo" con l'elencazione dei fattori che delineano e circoscrivono tale assetto, o di rinviare a una definizione più specifica.	Accolta in parte	Si è introdotta una modifica puntuale al testo per meglio chiarire la portata della nozione in commento.
	Si chiede di chiarire se la previsione secondo la quale <i>"l'organo con funzioni di supervisione strategica promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze"</i> sia applicabile a livello di gruppo.	Chiarimento a lato	Si conferma che l'esigenza di tempestività delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze costituisce una naturale ricaduta dell'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo, nei termini di quanto previsto dalla disciplina primaria e dalle disposizioni in materia di governo societario. Resta fermo l'obbligo per ciascuna banca componente il gruppo di adottare le misure correttive necessarie a livello individuale
	Si chiede di chiarire che nel modello dualistico le seguenti competenze che il documento in consultazione attribuisce all'organo con funzioni di supervisione strategica possano essere attribuite all'organo con funzioni di gestione anche quando il consiglio di sorveglianza svolge funzioni di supervisione strategica: a) la nomina e la revoca del direttore generale; b) l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo non strategiche; c) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni.	Accolta in parte	Per quanto riguarda le competenze <i>sub a)</i> e <i>c)</i> si vedano le precisazioni fornite alla sezione III, paragrafo 2.2, linea applicativa e), nota n. 4. Per quanto riguarda la competenza <i>sub b)</i> , l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo non strategiche spetta in ogni caso al consiglio di gestione, trattandosi di funzione non riconducibile alla supervisione strategica (resta fermo che, ove la funzione di supervisione strategica sia incardinata nel Consiglio di gestione, la cessione e l'assunzione di partecipazioni spettano – salva la possibilità di delega, ove consentita – al Consiglio di gestione).
	Si ritiene che configurerebbero atti più propriamente gestori e delegabili all'a.d. (e quindi riconducibili al Consiglio di gestione):	Chiarimento a lato	a) Le disposizioni (sez. III, par. 2.2., lett. b) attribuiscono all'organo con funzione di supervisione strategica il compito di definire l'assetto organizzativo generale; ciò non preclude che la definizione degli

	<p>a) “la predisposizione dell’assetto organizzativo e, più in concreto, dell’organigramma aziendale”;</p> <p>b) il compito di “assicurare un efficace confronto dialettico con gli organi delegati e con i responsabili delle principali funzioni aziendali”;</p> <p>c) il potere di individuare e proporre la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (lasciando invece al consiglio di sorveglianza il potere di approvazione, previa valutazione da parte del comitato controlli interni e rischi).</p>		<p>aspetti più di dettaglio sia una competenza dell’organo con funzione di gestione;</p> <p>b) le disposizioni attribuiscono all’organo con funzione di supervisione il compito di definire gli assetti strategici necessari ad assicurare la dialettica interorganica; le modalità tecniche potranno essere definite dall’organo delegante;</p> <p>c) si osserva che la disciplina relativa all’organizzazione e al funzionamento del sistema dei controlli interni è dettata dal Titolo V, capitolo 7, della Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. In tale sede si prevede, per quanto riguarda il processo di nomina, che i responsabili delle funzioni aziendali di controllo siano “nominati e revocati (motivandone le ragioni) dall’organo con funzione di supervisione strategica, sentito l’organo con funzione di controllo”. Nel rispetto dei limiti posti dalla citata normativa, gli statuti potranno prevedere un coinvolgimento del consiglio di gestione (es. attraverso la formulazione di una proposta).</p>
	Si chiede di eliminare/riformulare le previsioni relative al compito di supervisione del processo di informazione al pubblico da parte dell’organo con funzione di supervisione strategica.	Non accolta	La disposizione che richiede all’organo con funzione di supervisione strategica di supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca recepisce una specifica previsione della CRDIV (art. 88, par. 1, lettera c) e come tale viene quindi confermata.
<i>lett. c)</i>	Si chiede di chiarire quali siano i compiti svolti “congiuntamente” dall’organo con funzione di supervisione strategica e dall’organo di gestione, suggerendo, altresì, di pervenire a una semplificazione delle rispettive attribuzioni.	Chiarimento a lato	Le disposizioni richiedono una chiara distinzione tra il ruolo svolto dall’organo con funzione di supervisione strategica e quello attribuito all’organo con funzione di gestione. Non vi sono, pertanto, compiti che debbano essere svolti “congiuntamente”; non contrasta con questo principio l’interlocuzione che si instaura tra i due organi nel rispetto delle prerogative di ciascuno: è il caso, ad esempio, del potere di proposta che deve permanere in capo ai consiglieri non facenti parte del comitato esecutivo (cfr. sez. III, par. 2.2, lett. f) e di quello riconosciuto al Consiglio di gestione nei confronti del Consiglio di sorveglianza investito di funzioni di supervisione strategica (cfr. sez. III, par. 2.2, lett. h).
<i>lett. e)</i>	Si chiede di specificare, anche per mezzo di un esempio, quali siano i regolamenti interni la cui approvazione sia da ritenersi non delegabile da parte del CdA.	Non accolta	Per non irrigidire la normativa e rischiare di creare oneri applicativi per gli intermediari, si ritiene preferibile lasciare alla valutazione delle singole banche l’individuazione dei regolamenti interni che assumono maggior rilievo ai fini dell’organizzazione interna e dell’attività svolta.
	Si suggerisce di ampliare il novero delle materie non delegabili, ricomprendendovi le attribuzioni che	Non accolta	L’ambito delle materie non delegabili risulta puntualmente definito nelle disposizioni e più esteso rispetto alla disciplina civilistica per

	possono avere un impatto sul codice etico o che riguardino l'approvazione e la modifica dei documenti che siano espressione delle finalità proprie della banca.		soddisfare l'esigenza di maggiore dialettica e collegialità nelle decisioni più rilevanti; le banche possono estendere ulteriormente l'ambito delle materie non delegabili nei limiti previsti dalle disposizioni, fermo restando che il sistema delle deleghe deve essere idoneo ad assicurare che l'organo con funzione di supervisione strategica non sia investito di questioni che – per il loro contenuto o rilevanza non strategica – possono più efficacemente essere affrontate dall'organo con funzione di gestione o dalle strutture aziendali.
	Si chiede di confermare che, laddove si richiede di realizzare un sistema di deleghe che preveda l'attribuzione – all'organo con funzioni di gestione – delle questioni con contenuto o rilevanza non strategici, non si intende precludere la possibilità che poteri deliberativi in materia di erogazioni di credito di maggiore importo rimangano in capo al CdA.	Chiarimento a lato	Le operazioni di maggiore importo - chiaramente e puntualmente definite ex-ante dalla banca - possono permanere, proprio per la loro rilevanza strategica, nella competenza del CdA.
<i>lett. f)</i>	Si chiede di: a) chiarire che la facoltà in capo a tutti i consiglieri di avanzare proposte deve essere garantita, oltre che nel caso in cui il potere di proposta sia assegnato in via ordinaria a un singolo esponente, anche quando sia normalmente attribuito a un comitato consiliare; b) specificare che il concetto di “tempestiva informativa” comporta un adeguato anticipo rispetto all'adunanza consiliare; c) controbilanciare l'attribuzione di rilevanti compiti di gestione con specifici obblighi di controllo rafforzati.	Accolta Chiarimento a lato Chiarimento a lato	a) si è provveduto a chiarire il testo nel senso auspicato; b) il concetto di “tempestività” si definisce in relazione alla natura delle informazioni; ad ogni modo, sulle tempistiche delle riunioni si può far riferimento alla sez. V (in particolare, si veda il paragrafo 1.1). c) in più punti le disposizioni già prevedono che l'organo con funzione di supervisione strategica svolga un attento monitoraggio delle competenze delegate.
<i>lett. g)</i>	Si chiede di precisare che le Disposizioni precludono solo la nomina di più di una figura assimilabile al Direttore generale o di più figure vicarie dello stesso, non di altre figure, quali vice direttori non vicari o condirettori. Si suggerisce, altresì, di prevedere esempi di figure	Chiarimento a lato	La norma stabilisce che nelle banche di minore complessità va evitata l'istituzione di figure assimilabili a quella del direttore generale o la previsione di un numero rilevante di posizioni vicarie, che possano rendere pletorico l'assetto dell'esecutivo. Essa intende fissare un principio di non pletoricità degli organi di vertice e si applica a coloro

	“assimilabili a quella del Direttore generale”.		che, a prescindere dalla denominazione della carica, svolgono la funzione del direttore generale o una funzione a esso vicaria.
<i>lett. i)</i>	<p>Si propone di:</p> <p>a) circostanziare meglio il tema dell’ingerenza del Consiglio di sorveglianza nella gestione aziendale, anche fornendo esempi di condotte idonee a limitare l’autonomia dell’organo con funzioni di gestione.</p> <p>b) valutare la possibilità di qualificare meglio le previsioni statutarie richieste nei punti da i) a v) al fine di salvaguardare l’autonomia dell’organo gestorio.</p>	<p>Chiarimento a lato</p> <p>Non accolta</p>	<p>a) I compiti dell’organo con funzione di supervisione strategica sono specificati nella lett. b); al contempo, per i casi non espressamente previsti dalla lett. b), si fa rinvio allo statuto secondo quanto indicato dalla linea applicativa h);</p> <p>b) Non si intende intervenire sul punto: le disposizioni, nel perimetrare le competenze, rispettivamente, dell’organo con funzioni di supervisione strategica e dell’organo con funzioni di gestione risultano, infatti, sufficientemente dettagliate da evitare il rischio di compromissione dell’autonomia dell’organo gestorio.</p>
	Si chiede di precisare che, nei casi in cui le disposizioni di vigilanza attribuiscono all’organo con funzione di supervisione strategica poteri di definire (e non solo approvare) determinate decisioni del consiglio di gestione, quest’ultimo abbia comunque il potere di formulare proposte al consiglio di sorveglianza.	Chiarimento a lato	La lettera h), punto iii), della Sezione III, par. 2.2, già prevede che il consiglio di gestione ha il potere di proposta quando il consiglio di sorveglianza ha un potere decisionale in materia di supervisione strategica.
<i>Organo con funzione di controllo (par. 2.2)</i> <i>Principi generali</i>	Si chiede di chiarire, anche tramite esempi, cosa si intenda per “efficacia” del sistema di controlli e per “adeguato coordinamento” delle funzioni che ne fanno parte (a tale ultimo riguardo, si suggerisce l’introduzione di indici di <i>performance</i> utili a valutare l’azione degli organi di controllo).	Chiarimento a lato	Le nozioni richiamate tendono ad assicurare una adeguata elasticità applicativa, idonea a consentirne l’adattamento alla diverse realtà. Relativamente all’introduzione di indicatori di performance, si osserva come questi possano senz’altro rappresentare uno strumento utile, la cui eventuale adozione si ritiene di demandare alla scelta dei singoli intermediari.
<i>Linee applicative</i> <i>punto 1), lett. a)</i>	Si ritiene preferibile specificare che l’organo di controllo si avvale “prevalentemente” (o “ha facoltà di avvalersi”) dei flussi informativi provenienti dalle funzioni di controllo interno, per chiarire che l’azione di tale organo non si limita a queste fonti di informazioni.	Chiarimento a lato	La disposizione in argomento, mediante l’uso dell’espressione “si avvale”, intende chiarire che l’organo di controllo ha l’obbligo di avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, dei flussi informativi provenienti dalle funzioni di controllo interno; ciò non toglie che, in aggiunta a questi, possa far ricorso anche ad altre fonti di informazione.
<i>lett. b)</i>	Si propone di chiarire che le relazioni delle funzioni di controllo devono essere trasmesse all’organo di	Chiarimento a lato	In proposito si richiama quanto previsto dall’attuale sez. V, par. 1 delle Disposizioni, ai sensi del quale i flussi informativi devono essere

	controllo “senza indugio”.		“adeguati” e predisposti “in tempi coerenti con la rilevanza e la complessità delle decisioni da assumere”.
<i>lett. c)</i>	Si chiede di chiarire che gli organi con funzione di controllo delle controllate si devono raccordare con l’organo di controllo della capogruppo.	Chiarimento a lato	Si osserva che alla sez. III, par. 3.2, alinea 1), linea applicativa b) si stabilisce che “l’organo con funzione di controllo della capogruppo deve operare in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle controllate”.
<i>punto 2, lett. a)</i>	Si propone di specificare i compiti che, nel modello dualistico, spettano al comitato per il controllo interno e la natura dei rapporti tra questo e il consiglio di sorveglianza. In particolare, si ipotizza che il comitato possa avere un ruolo nell’ambito della verifica delle azioni correttive adottate dall’organo con funzione di gestione ex par. 2.2 – linea applicativa 1 – lett. c).	Chiarimento a lato	L’organo con funzioni di controllo nel sistema dualistico è il Consiglio di sorveglianza; quanto ai compiti del comitato per il controllo interno, richiesto dalle presenti Disposizioni nei casi in cui il Consiglio di sorveglianza sia di ampia composizione o svolga compiti di supervisione strategica, essi sono dettagliatamente esplicitati nelle Disposizioni medesime, che non escludono un ruolo del comitato nella verifica delle azioni correttive intraprese dall’organo con funzione di gestione in caso di carenze o irregolarità precedentemente identificate.
<i>punto 2, lett. b)</i>	Si segnala che la previsione in esame possa favorire prassi e previsioni statutarie volte a ridurre i poteri previsti per i consiglieri di sorveglianza dall’art. 151- <i>bis</i> del TUF. Si auspica che sia precisato che in nessun caso le “modalità di esercizio” dell’attività di controllo stabilite dallo statuto possono comportare una diminuzione delle prerogative dei consiglieri di sorveglianza.	Chiarimento a lato	Non si ritiene necessario specificare che le disposizioni fanno comunque salvo l’art. 151- <i>bis</i> TUF; in ossequio alla gerarchia delle fonti, le disposizioni della Banca d’Italia sono comunque subordinate alle disposizioni di legge.
Composizione e nomina degli organi sociali			
<i>Principi generali</i>	Si esprime l’opinione che le norme in consultazione spostino in maniera significativa “l’equilibrio fra organi sociali e soci, ai quali tradizionalmente nel nostro ordinamento è affidata la scelta e la candidatura dei componenti degli organi di amministrazione e	Chiarimento a lato	Si fa presente che le Disposizioni lasciano del tutto impregiudicate le rispettive prerogative degli organi sociali, così come disegnate dalle fonti di rango primario; il documento in consultazione si pone, invece, come un ulteriore e non confliggente stimolo alla dialettica interna. Al riguardo si fa presente che le Disposizioni incorporano gli specifici

	controllo”.		criteri relativi alla composizione e alla nomina degli organi già richiesti dalla Banca d’Italia con la Comunicazione del 02.01.2012. Questa specifica il ruolo di organi e funzioni aziendali nel processo di nomina degli esponenti, fissando l’obbligo sia di preventiva identificazione della composizione quali-quantitativa adeguata, sia di verifica <i>ex post</i> sulla rispondenza tra la composizione ritenuta ottimale e quella risultante dal processo di nomina. La Comunicazione, nel valorizzare il ruolo del comitato nomine, espressamente fa salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del <i>board</i> e di presentare liste coerenti con queste. Il testo delle Disposizioni incorporano pertanto un impianto normativo già vigente.
	Si osserva che la legittimazione a emanare disposizioni secondarie sulla “qualificazione professionale” degli amministratori spetta al Ministero dell’Economia; inoltre non sarebbe possibile, in mancanza di una norma primaria in materia, prevedere requisiti che variano in relazione alle caratteristiche del singolo intermediario, né si potrebbe pronunciare la decadenza qualora venisse accertata la mancanza degli stessi requisiti.	Chiarimento a lato	Si rammenta che le Disposizioni non hanno inteso introdurre nuovi requisiti (correlativamente, quindi, non è in discussione la previsione di nuove ipotesi di decadenza); al contrario, l’enfasi è stata posta sulla composizione complessiva dei <i>board</i> e sulle dinamiche di funzionamento degli stessi.
<i>nota 21</i>	<p>a) sono mosse critiche alla valorizzazione delle diversità geografiche, rilevando come la formulazioni si prestino a interpretazioni “localistiche, se non campanilistiche”; è stato proposto di sostituire la proposizione con quella “diversificazione internazionale dei curricula”.</p> <p>b) si sostiene che la formulazione proposta si presterebbe ad applicazioni sostanzialmente elusive, qualora il riferimento alla “compagine” dei consiglieri si ritenesse “un invito a valutare solo a livello di intero consiglio” le adeguate conoscenze, che invece debbono essere possedute dai singoli; si è proposto a tal riguardo di indicare direttamente nel testo “i consiglieri” o “ogni componente”.</p>	<p>Chiarimento a lato</p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>a) Quella della valorizzazione delle diversità geografiche è istanza ripresa direttamente dalla direttiva CRDIV; in essa viene in rilievo un concetto più ampio e complesso della mera internazionalizzazione dei <i>curricula</i>. In proposito, si assume una prospettiva nella quale le interpretazioni localistiche non sono necessariamente da vedersi con disfavore, potendo anzi una loro corretta introduzione nella vita aziendale apportare contenuti di valore, quando ciò si confaccia alle particolarità degli intermediari.</p> <p>Il testo delle disposizioni fa riferimento anche a ciascun singolo componente dell’organo, secondo quanto auspicato.</p>

	<p>c) si propone di inserire nel corpo del testo il contenuto della nota.</p> <p>d) si chiede di dare particolare rilievo all'equivalenza numerica di genere e all'importanza della rappresentanza dei lavoratori. Si avanzano, inoltre, taluni suggerimenti relativi al cd. <i>whistleblowing</i>.</p>	<p>Chiarimento a lato</p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>La distribuzione degli enunciati fra corpo del testo e nota è questione di mero drafting, discendendo da una scelta legata alla scorrevolezza dello scritto; la nota ha il medesimo valore prescrittivo del corpo del testo.</p> <p>Pur condividendo le esigenze esposte, non può non rilevarsi come le modifiche proposte ricadano al di là dello spettro d'azione del documento: e ciò è vero in particolare per l'introduzione di strumenti innovativi che, per la loro incisività, devono essere rimessi alla fonte primaria (introduzione dello strumento del <i>whistleblowing</i> e rappresentanza dei lavoratori). Per quanto riguarda la questione dell'equivalenza numerica di genere, si osserva che le disposizioni sono coerenti con l'approccio seguito dalla CRDIV, la quale non fissa alcun criterio rigido di equivalenza (cfr. art. 88).</p>
<p><i>Linee applicative</i></p> <p><i>Composizione quantitativa degli organi</i></p>	<p>In generale, si pone in evidenza l'importanza di salvaguardare il potere di autodeterminazione delle imprese bancarie e la loro potestà di tenere (liberamente) conto delle specificità dei propri assetti e delle proprie caratteristiche dimensionali ed operative; In quest'ottica si è chiesto di eliminare ogni limite massimo al numero dei componenti degli organi, rimettendo la decisione agli organi sociali e agli azionisti.</p> <p>Sono state avanzate critiche alla legittimità dell'intervento: secondo alcuni rispondenti, esso non sarebbe ammissibile in quanto annullerebbe completamente il margine di scelta della banca, ledendone l'autonomia, garantita dal codice civile (art. 2380-bis).</p>	<p>Accolta in parte</p>	<p>L'introduzione di limiti precisi risponde all'esigenza di aumentare l'efficacia delle disposizioni nell'assicurare la non pletoricità della composizione degli organi, obiettivo rilevante per favorire la funzionalità degli organi stessi nonché per contenere i costi connessi con il numero di esponenti in consiglio.</p> <p>L'esperienza applicativa ha dimostrato l'insufficienza di una normativa <i>principle-based</i> (il principio di non pletoricità degli organi è presente nelle disposizioni sul governo societario fin dal 2008).</p> <p>La disposizione non annulla la discrezionalità delle banche, limitandosi a inserire un numero massimo (derogabile in casi eccezionali debitamente motivati).</p> <p>In parziale accoglimento delle richieste formulate in sede di consultazione, nel confermare l'indicazione di un numero massimo dei membri dei consigli, si è alzato il tetto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>i)</i> 15 nelle banche con modello tradizionale; <i>ii)</i> 19 per le banche con modello monistico; <i>iii)</i> 22 per le banche con modello dualistico (per queste si mantiene fermo il numero massimo di 7 membri del Consiglio di gestione). <p>Per quanto riguarda la legittimità dell'intervento, le previsioni in questione non annullano i margini di scelta delle banche ma si</p>

			limitano a fissare un tetto massimo, al di sotto del quale l'autonomia privata potrà individuare le soluzioni ritenute più opportune.
<i>Composizione qualitativa degli organi</i>	<p>Il documento sembra richiedere ai consiglieri una competenza prevalentemente orientata alla gestione ed al controllo dei rischi. Si auspica che la Banca d'Italia valorizzi competenze anche differenti, legate alla visione strategica, all'approccio all'innovazione e alle nuove tecnologie, alla conoscenza del mondo delle imprese.</p> <p>Analogamente, 1) si propone di: a) modificare le Disposizioni per distinguere tra le competenze richieste al singolo amministratore da quelle relative al consiglio nel suo complesso, riprendendo il testo dei <i>Principles for enhancing corporate governance</i> predisposti dal Comitato di Basilea; b) riportare "caratteristiche valoriali" oltre a quelle puramente tecniche, prevedendo l'inserimento all'interno del curriculum vitae da allegare al momento della nomina dei consiglieri di "esperienze e competenze che si richiamino ai principi della <i>Corporate social responsibility</i>"; c) prevedere alcune competenze che devono essere necessariamente possedute dai consiglieri indipendenti o non esecutivi, indicandosi altresì una possibile elencazione che ricomprenda, ad esempio, l'assenza di pendenze fiscali;</p> <p>2) si chiede di indicare su chi ricada la responsabilità</p>	<p>Accolta in parte</p> <p>Non accolta</p> <p>Non accolta</p> <p>Non accolta</p> <p>Chiarimento a</p>	<p>Le disposizioni richiedono che i componenti degli organi collegiali deputati alla gestione e alla supervisione strategica possiedano le competenze necessarie per apportare un valido contributo alla dialettica interna dell'organo; quest'ultimo deve avere, nel suo complesso, le professionalità diversificate e necessarie alla conduzione ottimale della banca secondo criteri di sana e prudente gestione. Ciò posto, in parziale accoglimento dell'osservazione, si è provveduto a chiarire che le competenze in materia di gestione e controllo dei rischi non rappresentano l'unica abilità richiesta ai consiglieri (cfr. sez. IV, par. 1, terzo alinea).</p> <p>1) a) Si ritiene sufficientemente esaustiva la formulazione già esistente, anche tenendo conto delle prospettive di riforma della disciplina sui requisiti degli esponenti aziendali;</p> <p>b) Non si ritiene di accogliere la richiesta in quanto i principi della <i>Corporate social responsibility</i> devono permeare l'azione di governo, più che essere riferite alle competenze degli amministratori;</p> <p>c) Si ritiene di non irrigidire ulteriormente la prescrizione; con riguardo all'assenza di pendenze fiscali, si osserva che il proposto requisito attiene alla sfera dell'onorabilità del soggetto, e dunque ricade al di fuori del raggio operativo delle presenti disposizioni. Sul punto, si rimanda a quanto dettagliatamente statuito alla sez. VI (Autovalutazione degli organi).</p> <p>2) Relativamente all'accertamento delle caratteristiche richieste per lo</p>

	dell'accertamento del possesso delle caratteristiche richieste e di dettagliare il relativo processo.	lato	svolgimento dell'incarico di amministratore, si fa rinvio a quanto dettagliatamente esposto nelle norme relative all'autovalutazione degli organi. Per quanto invece concerne l'accertamento dei requisiti, si rimanda all'art. 26 del TUB.
	Si chiede un espresso riferimento alle conoscenze necessarie anche al paragrafo 5 ("Ruolo del presidente"), in considerazione del ruolo del soggetto apicale nel predisporre ed attuare programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.	Accolta	Si è provveduto a modificare il testo delle Disposizioni nel senso auspicato.
	a) Con riguardo all'obbligo incombente sugli amministratori di dedicare tempo adeguato alla loro funzione, si propone, al fine di assicurare il rispetto della previsione, di prevedere che il questionario di autovalutazione contenga specifici quesiti relativi all'effettiva presenza alle riunioni del consiglio e alle iniziative di formazione o di inserire una soglia minima di ore (stimata in 200 h/anno). b) Si chiede di meglio specificare il concetto di "risorse adeguate" da dedicare all'incarico.	Non accolta Non accolta	a) Non si ritiene di dover inserire nel testo delle disposizioni prescrizioni che giungano ad un simile livello di dettaglio. Resta fermo che quanto individuato come possibile contenuto del questionario di autovalutazione potrà essere adottato autonomamente dalle banche, come recepimento di una <i>best practice</i> . b) Si ritiene di non modificare il riferimento al concetto di "adeguatezza" delle risorse dedicate all'incarico, in quanto esso consente di mantenere il necessario grado di elasticità.
	Quanto alle indebite influenze degli azionisti o di altri soggetti, si chiede di esplicitarne alcuni esempi per meglio chiarire la disposizione, della quale comunque si apprezza il contenuto;	Chiarimento a lato	La disposizione è stata modificata per evitare ambiguità interpretative. Si ritiene che la nuova formulazione non richieda esemplificazioni.
	Si chiede di precisare che i requisiti richiesti, inclusi quelli che discendono dai criteri di autovalutazione, siano specificati nella lettera di convocazione dell'assemblea per eleggere i consiglieri.	Non accolta	Si ritiene di lasciare libertà di forma in ordine alle modalità con le quali comunicare ai soci i requisiti richiesti per i consiglieri.
	Si chiede di eliminare la disposizione che prevede che il "processo di nomina degli organi aziendali assicuri la presenza di soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad		

	<p><i>essi attribuito sia svolto in modo efficace”, dato che:</i></p> <p>a) non sarebbe possibile “assicurare il risultato”, potendo, al più essere richiesto che il processo di nomina “persegua l’obiettivo” di proporre all’assemblea quali candidati figure idonee;</p> <p>b) sarebbe impropria, in quanto l’assemblea è libera di votare soggetti diversi da quelli presentati dal CdA.</p>	<p>Accolta in parte</p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>a) in parziale accoglimento dell’osservazione, si è provveduto a modificare il testo delle Disposizioni;</p> <p>b) la disposizione in argomento disciplina gli obiettivi del Consiglio di amministrazione nel processo di nomina e non tocca, evidentemente, quelle che rimangono prerogative dell’assemblea.</p>
<i>Componenti esecutivi e non esecutivi</i>	<p>Si esprime l’opinione che tra i componenti esecutivi debbano rientrare solo quelli titolari di deleghe o di incarichi direttivi. Si è pertanto proposto di introdurre, per i soggetti che il documento in consultazione include nel punto iii) della linea applicativa h), una nuova classificazione, definendoli “componenti non indipendenti”.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Si osserva che l’attuale sez. I, par. 3, non enuclea un diverso genere di attività svolto dagli amministratori, ma si limita a chiarire che, ai fini dell’attribuzione della qualità di amministratore esecutivo, rileva anche lo svolgimento delle attività di cui ai punti i) e ii) anche nell’ambito di società del gruppo.</p>
	<p>Si chiede di chiarire quali siano le attività cui sono tenuti gli amministratori non esecutivi, con particolare riguardo ai limiti della loro possibilità di acquisire informazioni sulla gestione e l’organizzazione aziendale direttamente dalle strutture competenti, fuori dalle riunioni del CdA.</p>	<p>Accolta in parte</p>	<p>In parziale accoglimento dell’osservazione, si è provveduto a chiarire che l’acquisizione di informazioni avviene tramite i comitati, qualora presenti.</p>
	<p>Quanto alle previsioni dettate circa i consiglieri indipendenti, e con particolare riferimento alla definizione dell’indipendenza non si condivide la previsione secondo cui gli intermediari devono definire un’“unica definizione” di indipendenza. Tale disposizione andrebbe:</p> <p>i) chiarita, evidenziando se la “coerenza con il ruolo assegnato” agli indipendenti sia da intendersi riferita a specifiche peculiarità dell’intermediario, quali, ad esempio, il suo assetto proprietario, o sia genericamente connessa con il ruolo di questa categoria di amministratori;</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Le Disposizioni sono volte ad assicurare l’adozione da parte delle banche di una definizione univoca di “indipendenza”. Pertanto, con riferimento ai singoli profili evidenziati, si fa notare che:</p> <p>i) la “coerenza con il ruolo assegnato” agli indipendenti deve essere intesa alla luce delle specificità di ogni intermediario, che, proprio per questa ragione, è chiamato a predisporre un’adeguata definizione di “indipendenza”;</p>

	<p>ii) espunta, perché poco chiara alla luce del quadro normativo vigente;</p> <p>iii) modificata, per far sì che la definizione garantisca il carattere sostanziale (e non meramente formale) dell'indipendenza.</p>		<p>ii) la disposizione non intende sovrapporsi alle diverse nozioni di "indipendenza" rinvenibili in altre fonti normative, ma si limita a richiedere che ogni banca – in coerenza con tali fonti – si doti di una sola nozione operativa di indipendenza;</p> <p>iii) resta inteso che la definizione di indipendenza che ciascun intermediario è chiamato a darsi deve assicurare, tra le altre cose, il carattere sostanziale della nozione.</p>
	<p>Si chiede altresì di:</p> <p>i) inserire nel corpo del testo il riferimento, ora contenuto nella nota 23, alla delibera consiliare con la quale viene valutata l'indipendenza;</p> <p>ii) disciplinare in modo più puntuale taluni compiti da assegnare ai componenti indipendenti dell'organo con funzione di supervisione strategica, da traslare poi nei "Comitati controlli interni e rischi";</p> <p>iii) inserire un elenco, sia pur meramente esemplificativo, di condizioni che comportino il venir meno dell'indipendenza e indicare che i criteri previsti dall'art. 2399 c.c., dall'art. 148 TUF e dai Codici di comportamento possano essere considerati requisiti minimi essenziali per la definizione di indipendenza;</p> <p>iv) prevedere che il CdA delle banche quotate debba rispettare le indicazioni sul numero minimo di indipendenti espresse dal Codice di autodisciplina del dicembre 2011.</p>	<p>Non accolta</p>	<p>i) si ritiene di mantenere il riferimento in nota data la specificità del suo contenuto e l'esigenza di non appesantire il testo;</p> <p>ii) si ritiene che il ruolo dei componenti indipendenti e il contributo che questi devono fornire alla qualità della <i>governance</i> delle banche siano sufficientemente definiti nelle disposizioni (cfr., ad esempio, alla sez. IV, par. 1); quanto ai componenti indipendenti che fanno parte dei comitati, ulteriori e specifiche indicazioni sui compiti loro spettanti sono rinvenibili nella disciplina propria dei singoli comitati (cfr. par. 2.3. della sez. IV);</p> <p>iii) attualmente la disciplina rimette al ministero la competenza a disciplinare i requisiti degli esponenti bancari, a prescindere dal carattere esaustivo o meno delle fattispecie che si intendono disciplinare. La materia dei requisiti potrà essere oggetto di una revisione organica in attuazione degli orientamenti europei (sul punto cfr. lavori parlamentari in corso per il recepimento della direttiva CRDIV);</p> <p>iv) le disposizioni fissano il numero minimo di componenti indipendenti richiesto alle banche; gli intermediari hanno facoltà di aderire anche codici di autodisciplina, purché resti assicurato il rispetto delle disposizioni di vigilanza.</p>

Comitati endoconsiliari	Si nota che le disposizioni sembrerebbero limitative dell'autonomia degli intermediari, non consentendo, ad es., di accorpate due comitati (mentre parrebbe salva la possibilità di costituire comitati ulteriori). Si è, quindi, suggerito di lasciare alla libera scelta degli intermediari la composizione di ciascun comitato, compresa la possibilità di attribuire ad un unico organo le funzioni assegnate al comitato nomine e al comitato remunerazioni.	Accolta in parte	La scelta di richiedere la necessaria presenza di tre comitati distinti (comitato rischi, comitato nomine e comitato remunerazioni) discende dalla necessità di adeguarsi alla CRDIV. In ossequio al principio di proporzionalità, solo le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa devono costituire tutti e tre i comitati (il comitato rischi deve essere istituito anche dalle banche intermedie). Le disposizioni chiariscono che questi comitati, obbligatori ai sensi delle disposizioni, non possono avere composizione coincidente: devono differire tra loro per almeno un componente. Resta invece la possibilità di far coincidere comitati ulteriori rispetto a quelli sopra citati, purché in coerenza con l'esigenza di assicurare assetti efficienti nella composizione e nel funzionamento dell'organo collegiale.
	Si chiede di chiarire le funzioni del comitato per il controllo interno, del comitato controlli interni e rischi, nonché del comitato per il controllo interno e la revisione contabile.	Chiarimento a lato	Le funzioni dei comitati rischi, remunerazione e nomine sono precisate nelle disposizioni, in particolare ai parr. 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., sez. IV. Le funzioni del comitato per il controllo interno sono precisate alla lettera d), par. 2.3.1, sez. IV. Infine, i compiti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile (c.d comitato <i>audit</i>) sono elencati nel decreto legislativo n. 39/2010 sulla revisione contabile.
	Si chiede di prevedere un coordinamento fra le attività del comitato per il controllo interno e la revisione contabile e quelle dei tre comitati specializzati.	Non accolta	Non si ritiene opportuno imporre forme specifiche di coordinamento tra i comitati; il tema è lasciato all'autonomia della banca, che deve assicurare comunque il rispetto della distinzione delle competenze e garantire l'efficacia e la funzionalità delle funzioni dei vari comitati. La distinzione di compiti non preclude ai membri dei comitati di scambiarsi le informazioni di cui hanno bisogno per poter espletare adeguatamente i propri compiti.
	Si chiede di chiarire se nel modello dualistico la possibilità per il comitato per il controllo interno di assolvere anche alle funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile consenta la creazione di un "supercomitato" avente le funzioni di entrambi i comitati.	Accolta	È ammesso che il comitato <i>audit</i> e il comitato per il controllo interno, richiesto in alcuni casi alle banche che abbiano optato per il modello dualistico di amministrazione e controllo, possano coincidere (fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti ai componenti).
	Si chiede se la distinzione fra il comitato per il controllo interno e il comitato controlli interni e rischi sia una facoltà oppure un obbligo, in ragione del fatto che le competenze dei due comitati si sovrapporrebbero.	Chiarimento a lato	Nel modello dualistico è obbligatoria la distinzione tra il comitato per il controllo interno e il comitato rischi, data la diversa natura e finalità delle funzioni a questi assegnate. Il primo, infatti, è funzionale al migliore assolvimento delle funzioni di controllo; il secondo, invece,

	Qualora si voglia mantenere la distinzione tra i due comitati, si chiede di valutare se la partecipazione delle minoranze vada estesa anche al comitato controlli e rischi, anche alla luce delle disposizioni della CRDIV.		ha funzioni di supporto all'esercizio delle funzioni di supervisione strategica. Il rappresentante delle minoranze, ove presente, va inserito in almeno uno dei tre comitati (rischi, remunerazione e nomine).
	Si ritiene che i compiti del comitato controlli interni e rischi debbano essere meglio specificati anche alla luce dell'art. 76 CRDIV. In particolare: le disposizioni in consultazione prevedono che il comitato valuti le politiche di prezzo anche alla luce delle strategie di gestione dei rischi della banca; invece, la CRDIV richiede che le politiche di prezzo siano valutate alla luce delle "strategie in materia di rischi".	Accolta	La formulazione proposta nel documento di consultazione in materia di competenze del comitato controlli interni e rischi non pare, nella sostanza, in contrasto con l'art. 76 CRDIV. Tuttavia, si accoglie la richiesta di uniformare la dicitura a quella utilizzata nella direttiva.
	Si lamenta che le norme, per effetto del necessario coordinamento da operarsi con le disposizioni relative al numero dei consiglieri ed ai consiglieri indipendenti, finiscano con l'introdurre ulteriori elementi di complessità ed eccessivi vincoli nella composizione del CdA. Si chiede di eliminare il vincolo per ciascun amministratore (incluso il presidente) ad essere membro di più di due comitati, accogliendo invece il principio per cui la partecipazione ad un comitato dovrebbe essere guidata esclusivamente dai criteri di professionalità e disponibilità di tempo.	Accolta in parte	Si è provveduto a riformulare le disposizioni. E' stata eliminata la norma che impediva a ciascun consigliere di partecipare a più di due comitati e sostituita con una diversa previsione che stabilisce che i comitati da istituire obbligatoriamente ai sensi delle disposizioni di vigilanza (in attuazione della CRDIV) debbano essere distinti tra loro per almeno un componente. Questa impostazione risulta più aderente agli obiettivi della CRDIV (che richiede l'istituzione di tre comitati) e al contempo si concilia meglio con l'esigenza di contenere il numero complessivo degli esponenti degli organi, nonché il numero minimo di componenti indipendenti necessari a costituire i comitati stessi.
	Si suggerisce di eliminare la previsione che impedirebbe al presidente di guidare comitati consiliari. Sarebbe, si afferma, al contrario utile la presenza di questa figura nei comitati, considerato il suo ruolo di garanzia e responsabilità nella definizione dell'agenda del CdA.	Accolta in parte	Le disposizioni non precludono in via generale al presidente del CdA di presiedere anche i comitati interni ad esso, ma si limitano a stabilire che la presidenza dei comitati debba spettare, per assicurare l'efficacia dell'azione del comitato stesso, ad un componente indipendente. Se quindi il presidente del CdA soddisfa tale requisito, egli può guidare anche i comitati interni, valorizzando un ruolo di raccordo, garanzia ed interlocuzione con tutte le componenti dell'organo.
	Si critica la norma che prevede nei comitati la presenza di componenti eletti dalle minoranze, proponendone di	Accolta in parte	Si è provveduto a riformulare il testo. In particolare, si è chiarito che la presenza di componenti eletti dalle minoranze non è imposta dalle

	conseguenza l'eliminazione.		presenti disposizioni in casi ulteriori rispetto a quelli già previsti da norme di legge; la disciplina della Banca d'Italia si limita a richiedere che, ove presente, un componente di minoranza va inserito in almeno uno dei comitati interni all'organo con funzione di supervisione strategica. E' lasciata all'autonomia delle banche la scelta in ordine alla collocazione del consigliere di minoranza tra i comitati.
	<p>In tema di comitato nomine:</p> <p>a) pur valutando positivamente il ruolo di supporto agli organi di gestione e supervisione strategica ad esso affidato, si pone in luce come l'ulteriore attribuzione di funzioni debba essere considerata con maggiore cautela. Difatti, l'art. 88, par. 2, della direttiva CRDIV non si applica ai paesi, fra cui l'Italia, nei quali "a norma del diritto interno, l'organo di gestione non ha competenza in materia di selezione e nomina dei suoi componenti";</p> <p>b) si chiede di prevedere che il comitato nomine sia composto da consiglieri indipendenti o non esecutivi.</p>	<p>Chiarimento a lato</p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>a) L' ordinamento giuridico italiano non preclude l'istituzione di un comitato nomine investito dei compiti indicati dalle disposizioni. Peraltro, la direttiva CRDIV è, per i profili di governance, di minima armonizzazione e consente quindi l'introduzione di norme ulteriori in ambito nazionale aventi l'obiettivo di assicurare la piena efficacia dell'azione dell'organo di supervisione strategica.</p> <p>b) Si osserva che le Disposizioni richiedono che tutti i componenti dei comitati siano non esecutivi (sez. IV, par. 2.3.1, lettera a), punto 2), in maggioranza indipendenti. Questa scelta è in linea con la CRDIV, gli indirizzi espressi da organismi internazionali (EBA, Comitato di Basilea) nonché con il codice di autodisciplina delle società quotate e le prassi seguite da altre banche europee.</p>
	Si propone di prevedere che il numero dei componenti dei comitati sia di tre persone.	Non accolta	Si ritiene di mantenere l'attuale previsione, che consente una maggiore flessibilità anche in ragione delle specificità organizzative e gestionali della banca.
	Si è chiesto di estendere, per ragioni di economicità, anche alle banche facenti parte di un gruppo con capogruppo italiana la previsione per cui "le filiazioni italiane non quotate di capogruppo aventi sede in un altro Stato dell'Unione Europea possono non istituire i comitati, qualora essi siano presenti nella capogruppo	Accolta	Le disposizioni, in attuazione del principio di proporzionalità, sono state modificate per prevedere espressamente che le banche non quotate controllate da una capogruppo, sia essa italiana o estera, possono – al ricorrere di certe circostanze - non istituire i tre comitati previsti dalla CRDIV.

	<p>estera e questa tenga debitamente conto delle specificità della banca italiana sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto delle presenti disposizioni". Tale estensione avrebbe riguardo ai soli comitati nomine e remunerazioni.</p>		
	<p>Si chiede di precisare, al fine di evitare fraintendimenti, che i comitati citati sono gli stessi previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate; in proposito, si suggerisce anche di allinearne le denominazioni a quelle previste nel citato Codice. Più in dettaglio, si propone di modificare la denominazione "comitato controlli interni e rischi" in "comitato controllo e rischi".</p>	Accolta in parte	<p>Si condivide l'esigenza di evitare dubbi connessi con la denominazione dei vari comitati. Per questa ragione, il comitato indicato nel documento di consultazione come "controlli interni e rischi" è stato rinominato "comitato rischi"; questa dizione è più coerente con le previsioni in materia della CRDIV ed evita confusione con il comitato per il controllo interno previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia per il modello dualistico.</p>
	<p>Si chiede di rendere esplicita l'obbligatorietà del comitato per il controllo interno e la revisione contabile per tutte le banche (prevista dal d.lgs. n. 39/2010).</p>	Chiarimento a lato	<p>L'obbligatorietà del comitato per il controllo interno e la revisione contabile è disciplinata nel d.lgs. n. 39/2010, fonte di rango primario, di recepimento della direttiva sulla revisione legale dei conti. Le disposizioni di vigilanza si limitano quindi a richiamare le previsioni di questo decreto legislativo per maggiore chiarezza (cfr. nota alla lettera d), sez. IV).</p>
	<p>Si chiede di chiarire in quale organo vadano istituiti i comitati controlli interni e rischi, remunerazione, nomine, nel caso in cui nel modello dualistico il Consiglio di sorveglianza non svolga funzione di supervisione strategica.</p>	Chiarimento a lato	<p>Le disposizioni prevedono che i comitati rischi, remunerazione e nomine vadano istituiti nell'organo che svolge funzione di supervisione strategica. Questa regola generale trova applicazione anche nel modello dualistico. Pertanto se la funzione di supervisione strategica è svolta dal Consiglio di gestione i tre comitati vanno istituiti in questo organo. In questo caso, il comitato nomine, in particolare, potrà fornire supporto sia al Consiglio di sorveglianza nelle nomine di competenza di questo organo sia al Consiglio di gestione per le nomine di competenza di quest'ultimo.</p>
	<p>Si chiede di prevedere la possibilità per ciascun membro del comitato per il controllo interno di far parte di almeno uno dei tre comitati previsti dalla lett. I).</p>	Accolta	<p>La disposizione sulla composizione dei comitati è stata modificata in modo tale da consentire ai consiglieri di fare parte di più comitati (fermi restando l'esigenza di disporre delle professionalità e del tempo necessari). Si stabilisce al contempo il divieto di coincidenza tra i tre comitati previsti dalla CRDIV, specificando che questi devono</p>

			differenziarsi fra loro per almeno un componente. Quanto al caso specifico del divieto di coincidenza nel modello dualistico tra il comitato per il controllo interno e i comitati ex CRDIV, deve ritenersi applicabile lo stesso criterio sopra esposto: questi devono distinguersi per almeno un componente.
<i>Altre questioni</i>	In tema di nomine e formazione delle liste, si è chiesto di fornire alle banche indicazioni di dettaglio circa il profilo che i candidati devono possedere, ipotizzando anche che possa essere chiesto un preventivo parere all’Autorità di vigilanza. Si chiede di prevedere che ad ogni mandato il comitato nomine conduca una puntuale verifica sulla nomina del consiglio.	Chiarimento a lato	Le disposizioni già prevedono che i consigli di amministrazione, sorveglianza o gestione identifichino ex ante i profili richiesti ai candidati e verifichino ex post la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina. I risultati delle analisi svolte (identificazione ex-ante) sono portati a conoscenza dell’assemblea per le nomine di competenza di quest’ultima. Secondo le disposizioni è inoltre opportuno le candidature siano accompagnate da un <i>curriculum</i> e dall’eventuale parere del comitato nomine. I risultati delle analisi svolte sono infine portati a conoscenza della Banca d’Italia. Quanto al ruolo specifico del comitato nomine, le disposizioni indicano in modo puntuale i compiti che questo è tenuto a svolgere, in un modo che si ritiene sufficientemente dettagliato. Nel complesso si ritiene il livello di dettaglio di queste disposizioni sufficiente e idoneo a garantire un processo di selezione e nomina degli esponenti trasparente, efficace e rispettoso del quadro normativo.
	Si propone di eliminare il riferimento alle “liste di candidati”, sostituendolo con quello ai soli “candidati”.	Accolta	In accoglimento dell’osservazione, si è riformulato il testo delle disposizioni. Resta però fermo che il voto di lista continua ad essere considerato fra le “ <i>best practices</i> ” (cfr. documento “ <i>Analisi delle modifiche statutarie delle banche di recepimento delle disposizioni di vigilanza in materia di corporate governance: tendenze di sistema e best practices osservate</i> ” del dicembre 2011), e come tale se ne vede con favore l’adozione.
	Si chiede di chiarire attraverso quali modalità debba avvenire la comunicazione ai soci relativa ai risultati dell’analisi effettuata dal Cda circa la propria composizione quali-quantitativa ottimale.	Chiarimento a lato	Le Disposizioni si limitano a fissare l’obiettivo di porre gli azionisti a conoscenza delle valutazioni svolte in merito alla composizione quali-quantitativa degli organi; le concrete modalità di attuazione sono demandate all’autonomia organizzativa delle singole banche, in modo da risultare adeguate alle specificità di ciascuna (ad esempio, a

			seconda del tipo di società, della dimensione o delle caratteristiche dell'assetto proprietario).
<p><i>Disposizioni in tema di banche popolari</i></p> <p><i>(linee applicative, lett. q)</i></p> <p><i>Legittimità dell'intervento</i></p>	<p>Si ritiene che le disposizioni siano state adottate in carenza di delega legislativa, che avrebbe dovuto essere contenuta nella legge 221/2012.</p> <p>Con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità, si ritiene che questo sia disatteso, stante l'imposizione di obblighi identici per tutte le aziende appartenenti alla categoria delle banche popolari, senza tener conto di esigenze differenziate in ragione delle molteplici specificità presenti all'interno del settore.</p>	<p>Chiarimento a lato</p> <p>Accolta in parte</p>	<p>Le disposizioni poste in consultazione vengono adottate in forza degli artt. 53 e 67 del TUB e del provvedimento CICR del 5 agosto 2004.</p> <p>Si è ritenuto, anche a seguito della formalizzazione dell'analisi di impatto, di individuare in maniera più puntuale i destinatari delle disposizioni, in modo da assicurare l'applicazione proporzionale delle diverse norme. In particolare, si è previsto che le regole in materia di necessaria applicazione del principio capitalistico per l'esercizio di alcuni diritti sociali (presentazione delle liste per l'elezione degli amministratori e richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea) siano limitate alle sole banche popolari quotate.</p>
<p><i>Deleghe di voto</i></p>	<p>Si ritiene che talune disposizioni contrastino con il dettato legislativo. In particolare, si dubita della legittimità dell'intervento normativo nella parte in cui richiede che lo statuto preveda il numero di deleghe attribuibili a ciascun socio e che tale numero non possa in ogni caso essere inferiore a cinque. A questo riguardo si argomenta sulla base dell'art. 150-bis comma 2-bis TUB (introdotto dalla legge n. 221/2012).</p>	<p>Accolta in parte</p>	<p>Alla luce degli approfondimenti svolti - anche con la formalizzazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione - si è rimodulata la disciplina in consultazione e si è valorizzato il principio di proporzionalità. Resta fermo l'obbligo per le banche popolari di indicare in statuto un numero di deleghe attribuibili a ciascun socio adeguato a facilitare il coinvolgimento dei soci nelle decisioni assembleari. Quanto al numero di deleghe, si è riformulato il testo per stabilire che, di norma, tale numero non possa essere inferiore a 5. Ove invece ciò si verifici, le banche devono fornire motivazione pubblica delle ragioni della scelta effettuata.</p>
	<p>Si chiede un chiarimento sul significato della disposizione secondo cui il numero di deleghe previsto dallo statuto non può essere inferiore a 5, sollevando il dubbio che possa essere interpretata come se</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>La disposizione stabilisce che lo statuto deve prevedere un numero di deleghe attribuibili a ciascun socio, di norma, non inferiore 5 in modo da creare condizioni idonee a coinvolgere i soci nelle decisioni assembleari. Ciò non esclude che in concreto un socio possa</p>

	introducesse, negli statuti, un obbligo di raccogliere in ogni caso un numero minimo di deleghe non inferiore a cinque.		raccogliere un numero di deleghe inferiore ove questo sia l'esito di una autonoma scelta dei soci stessi.
<i>Necessaria previsione del principio capitalistico per l'esercizio di alcuni diritti sociali</i>	Con riguardo all'introduzione di talune ipotesi di necessaria applicazione del principio capitalistico (segnatamente, per la presentazione delle liste per l'elezione degli amministratori e l'esercizio del diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea), si osserva che la disposizione contrasterebbe con la recente evoluzione della normativa, tanto primaria che secondaria, che demanda la questione all'autonomia statutaria. In particolare, si evidenzia un contrasto con l'art. 135 del TUF (che prevede che nelle società cooperative le percentuali di capitale previste per l'esercizio di diritti da parte di soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi) e con gli artt. 126-bis e 147-ter sempre del TUF (che demandano agli statuti l'individuazione delle misure di capitale richieste in tema di elezione degli amministratori e integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, anche in deroga al principio di cui al citato art. 135). L'introduzione di questo principio, inoltre, potrebbe compromettere il legame tra socio e territorio e la democraticità propria delle società cooperative.	Accolta in parte	Gli approfondimenti svolti - anche con la formalizzazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione - hanno suggerito l'opportunità di ridefinire l'ambito di applicazione della previsione in commento. In particolare, le misure specifiche riguardanti i criteri per la presentazione delle liste e il diritto del socio di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno vengono ora riferite alle sole banche popolari quotate, nelle quali la valorizzazione del principio della quota di capitale detenuta risulta potenzialmente idonea ad apportare maggiori benefici in termini di <i>governance</i> , anche per la presenza di investitori istituzionali nella compagine societaria. La previsione non contrasta con la legge in quanto: <ul style="list-style-type: none"> - gli articoli 126-bis e 147-ter del TUF prevedono che le società cooperative possano definire le misure di capitale anche in deroga all'articolo 135 del medesimo TUF; tali disposizioni vengono interpretate nel senso che è possibile adottare il criterio capitaro o quello capitalistico; - la disciplina sul governo societario della Banca d'Italia può richiedere, per finalità di sana e prudente gestione, talune scelte statutarie nell'ambito del ventaglio di opzioni consentito dal legislatore; - nel caso di specie, la disciplina della Banca d'Italia chiede che lo statuto contempli almeno il criterio capitalistico, lasciando la banca libera di determinare il quorum e di affiancare il criterio capitalistico con quello capitaro: essa quindi richiede che l'autonomia statutaria si orienti in una determinata direzione (consentita dalla legge), senza peraltro annullarla.
<i>Voto a distanza</i>	Con riferimento alla previsione secondo cui gli statuti delle popolari devono prevedere che il voto possa essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza, si osserva, sul piano giuridico, che la norma, prevista solo per le banche popolari, introdurrebbe - in assenza di delega del legislatore che legittimi l'intervento normativo della Banca d'Italia in materia - un elemento di	Non accolta	Dal punto di vista giuridico si ritiene la previsione normativa pienamente legittima; la Banca d'Italia ha utilizzato i poteri regolamentari ad essa attribuiti dal Testo unico bancario per assicurare che l'autonomia privata delle banche sia indirizzata al perseguimento dell'obiettivo della sana e prudente gestione. In particolare, la norma non lede l'autonomia degli intermediari, ma si limita a prevedere che accanto alla modalità di voto tradizionale sia prevista anche la possibilità di votare per corrispondenza ovvero

	discriminazione rispetto agli altri intermediari; risulterebbe compromesso il rispetto del principio di proporzionalità, dato che l'obbligo incombe a prescindere dalla dimensione e dal grado di complessità operativa della banca;. Si lamenta, inoltre, che risulterebbe lesa l'autonomia riconosciuta agli intermediari dalla legge (cfr. art. 2538 c.c.). Quanto al merito della previsione, si è osservato che verrebbero posti rilevanti oneri a carico degli intermediari, non compensati da corrispondenti benefici e che l'applicazione della norma comporterebbe notevoli difficoltà di ordine tecnico, oltre a portare a un affievolimento del legame socio-cliente-territorio, caratteristico delle banche popolari. Si è lamentata infine la mancanza di una previa analisi di impatto.		mediante altri mezzi di voto a distanza. Tale ulteriore possibilità intende favorire la più ampia partecipazione dei soci alle decisioni assembleari - esigenza maggiormente avvertita nelle popolari, date le regole specifiche di questo modello societario - rafforzando così la qualità complessiva della loro <i>governance</i> . Gli approfondimenti svolti, anche attraverso la formalizzazione dell'analisi di impatto della regolamentazione, hanno confermato l'utilità della previsione del voto a distanza anche a fronte degli oneri inevitabilmente connessi con l'introduzione di questi meccanismi.
Funzionamento degli organi e flussi informativi			
<i>Principi generali</i>	Si rileva che le disposizioni potrebbero fornire ulteriori indicazioni al fine di consentire che gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione siano informati con puntualità e prontezza delle determinazioni assunte dall'organo con funzione di controllo.	Chiarimento a lato	Le disposizioni già prevedono che la circolazione di informazioni tra gli organi sociali, oltre che all'interno degli stessi, deve avvenire nel rispetto di criteri di completezza, tempestività e accuratezza (cfr. sez. V, par. 1.1). Nel rispetto della loro autonomia si rimette alle banche il compito di disciplinare con regolamenti gli aspetti applicativi di questi principi. Non si ritiene opportuno introdurre ulteriori indicazioni, peraltro non specificate nel commento stesso.
<i>Linee applicative</i>	Si propone di prevedere espressamente lo svolgimento di riunioni pre-consiliari nelle quali ogni membro possa ricevere adeguata "formazione tecnica" sulla documentazione che sarà poi esaminata in Consiglio. Tale previsione potrebbe giovare a "un più effettivo raccordo fra <i>risk management</i> e organi di governo e controllo delle banche, consentendo di rimuovere gradualmente un diaframma culturale".	Chiarimento a lato	Per quanto ogni accorgimento idoneo ad assicurare adeguata formazione ai membri del consiglio possa contribuire al buon funzionamento dell'organo collegiale, si ritiene che la pratica indicata nel commento rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei singoli intermediari.
<i>lett. a)</i>	Si chiede di esplicitare ulteriormente i concetti di	Chiarimento a	Si rinvia alle osservazioni formulate in risposta ai due commenti

	“tempistica” e “contenuto” della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi.	lato	precedenti. In aggiunta, si richiamano le linee applicative che espressamente stabiliscono che: i) ai consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del consiglio o, almeno, una prima informativa utile sulle materie che verranno discusse; ii) la documentazione a supporto delle deliberazioni sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all’ordine del giorno (cfr. sez. V, par. 2.2, lett. a).
<i>lett. d)</i>	Si lamenta una certa genericità dell’espressione “meccanismi” (previsti per assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza), chiedendo di specificarne la portata, fornendo altresì esempi concreti di presidi da adottare in tal senso.	Non accolta	Anche in questo caso, in linea con le osservazioni formulate per i commenti precedenti, si ritiene opportuno che le disposizioni stabiliscano il precetto relativo agli obblighi di riservatezza, lasciando alle banche la determinazione delle modalità applicative che possono essere diverse in funzione delle caratteristiche delle banche e delle esigenze di protezione delle informazioni. Si è peraltro apportata una modifica marginale rispetto al testo posto in consultazione.
Ruolo del presidente			
<i>Principi generali</i>	Si chiede di rinominare il capitolo “ruolo del presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica”, dedicando poi un successivo capitolo anche al presidente dell’organo con funzione di controllo, ciò in considerazione di: a) nuovi compiti assegnati dalla Vigilanza all’organo di controllo e b) vastità di compiti attribuiti al presidente del consiglio di sorveglianza cui non sia stata attribuita la supervisione strategica, e conseguente necessità di migliore puntualizzazione degli stessi.	Accolta	Si è provveduto a modificare il testo delle disposizioni ristrutturando, rispetto al documento di consultazione, la suddivisione dei paragrafi e le relative intitolazioni. Nel merito, la figura del presidente dell’organo con funzione di controllo viene ora specificamente disciplinata, chiarendo le norme applicabili anche nel caso del modello dualistico.
	Si condividono le ragioni dell’eliminazione, rispetto alla disciplina emanata nel 2008, del “potere di supplenza” dei componenti esecutivi in casi eccezionali, considerato come tale potere rischi di “inquinare” il ruolo non gestionale del presidente; tuttavia, si chiede di specificare che rimane salva la possibilità per il presidente di assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi ed in caso d’urgenza, le decisioni di competenza degli organi amministrativi, riferendo ad	Accolta in parte	Le disposizioni sono state modificate per ammettere la possibilità che il presidente assuma, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in casi di urgenza, decisioni di competenza dell’organo presieduto. Questa facoltà, non implicando l’esercizio di un potere discrezionale, non configura lo svolgimento di compiti gestionali e quindi non si pone in contrasto con la regola secondo cui il presidente deve avere un ruolo non esecutivo. Essa appare inoltre idonea a favorire la corretta funzionalità degli organi.

	<p>essi nella prima riunione successiva. Si sostiene, infatti, che questo rappresenta un potere diverso del quale sarebbe auspicabile la conservazione esplicita.</p> <p>Altri, all'opposto, auspicano che il potere di supplenza venga mantenuto, quantomeno per le banche diverse da quelle maggiori e che contano un numero di componenti esecutivi ridotto; la stessa esigenza è stata manifestata con riguardo alle BCC, segnalando che per tale categoria di intermediari esistono particolarità (come l'assenza di deleghe gestionali al presidente nello statuto tipo) tali da far ritenere che gli obiettivi perseguiti dalla norma possano essere raggiunti senza escludere la possibilità che il presidente possa essere membro effettivo del comitato esecutivo.</p>		
	<p>Con specifico riferimento alle banche che adottano il modello dualistico, anche ove le funzioni di supervisione strategica siano devolute al Consiglio di sorveglianza, si chiede di estendere le linee applicative relative al ruolo del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica anche al presidente del Consiglio di gestione, ma con esclusione della lett. e) relativa al divieto per il presidente di essere membro del comitato esecutivo.</p>	Accolta in parte	<p>Si è accolta la richiesta di dare specifico rilievo alle figure dei Presidenti di tutti gli organi collegiali. Le disposizioni sono state quindi riviste in questa direzione, specificando poi nelle linee applicative le norme applicabili a ciascuna figura di ciascun modello.</p> <p>Per il modello dualistico in particolare viene stabilito quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al presidente del Consiglio di sorveglianza si applicano le stesse previsioni relative al presidente del CdA, con l'eccezione della lettera e), che si ritiene non applicabile, stante la composizione e le funzioni del Consiglio di sorveglianza; - per il presidente del Consiglio di gestione, le norme sono più articolate, poiché distinguono a seconda della presenza o meno della funzione di supervisione strategica nonché in ragione del tipo di composizione del Consiglio di gestione. In sostanza, il presidente del Consiglio di gestione è equiparato del tutto – nel ruolo e anche nei divieti – al presidente del CdA quando il Consiglio di gestione ha funzione o composizione comparabile al CdA (sia perché svolge la funzione di supervisione strategica, sia perché non è caratterizzato da componenti in prevalenza esecutivi).
<p><i>Linee applicative</i> <i>lett. a)</i></p>	<p>Con riferimento alla previsione relativa alla previa informativa da rendere ai consiglieri, si chiede di:</p> <p>a) meglio specificare il concetto di "prima informativa", qualora diverso dalla semplice formulazione dei punti</p>	Accolta in parte	<p>Si è provveduto a riformulare le disposizioni per chiarire la scansione degli adempimenti richiesti; in particolare, si conferma che la prima informativa richiesta dalla norma costituisce un adempimento diverso ed ulteriore rispetto alla semplice formulazione dell'ordine del giorno.</p>

	<p>dell'ordine del giorno, che viene inoltrato tramite l'avviso di convocazione nei tempi previsti dal regolamento di funzionamento del CdA;</p> <p>b) prevedere che la documentazione a supporto delle deliberazioni debba essere resa disponibile con congruo anticipo, salvo casi particolari in cui il presidente può limitarsi a rendere una prima informativa.</p>		
<i>lett. c)</i>	<p>Si chiede di prevedere che, pur tenendo conto dell'informalità degli incontri tra i consiglieri al di fuori della sede consiliare, venga sempre tenuta a futura memoria traccia scritta di essi, dei partecipanti e dei temi discussi.</p>	Non accolta	<p>Si ritiene opportuno non irrigidire eccessivamente la procedura, tenendo conto che le occasioni di incontro fra tutti i consiglieri fuori dalla sede consiliare costituiscono una buona prassi e non un precetto vincolante. Si lascia quindi all'autonomia delle banche il compito di definire lo strumento di partecipazione, anche con riguardo al modo di tenere traccia degli argomenti affrontati e dei partecipanti.</p>
<i>lett. e)</i>	<p>Si critica l'idea di escludere, in linea di principio, il presidente dalla partecipazione alle riunioni del comitato esecutivo e di privarlo in ogni caso del diritto di voto qualora vi partecipi. Si critica altresì la definizione di esponente esecutivo che considera tali tutti i componenti del comitato esecutivo, laddove invece si ritiene possibile che pur essendo il comitato "esecutivo" nella sua dimensione collegiale, i singoli componenti possano, invece, non esserlo. In questa prospettiva non avrebbe ragion d'essere l'esclusione dal voto del presidente. Anzi, conservare il diritto di voto al presidente, lungi dal compromettere il proprio ruolo di garante della corretta <i>governance</i> della banca, si porrebbe in "continuità e coerenza" rispetto al profilo che la disciplina di diritto comune disegna per il presidente entro il CdA.</p>	Non accolta	<p>Si conferma la scelta operata nel documento di consultazione che esclude la possibilità per il presidente di essere membro del comitato esecutivo, così come quella di qualificare come amministratori esecutivi tutti i componenti del comitato esecutivo.</p> <p>In particolare, dall'azione di vigilanza è emerso che la presenza del presidente nel comitato esecutivo è spesso causa di una indebita sovrapposizione di funzioni, che ne compromette il ruolo di garanzia cui è chiamato ai sensi delle disposizioni in tema di governo societario.</p>
	<p>Si prefigura la possibilità che, in caso di partecipazione del presidente del CdA ad un comitato esecutivo senza diritto di voto, lo stesso organo possa essere sempre composto da un numero pari o dispari di consiglieri; in ogni singola seduta assumerebbe la presidenza il</p>	Chiarimento a lato	<p>L'osservazione formulata sembra collegare il tema della partecipazione del presidente al comitato esecutivo con quello delle modalità di formazione della maggioranza di quest'ultimo. Si ritiene invece che i due profili siano distinti. Il presidente non è mai un componente del comitato esecutivo e non può mai esprimere un</p>

	consigliere più anziano di nomina, al quale, in caso di parità su votazioni su specifici punti, si conferirebbe il “doppio voto”, al fine di rendere sempre possibile il raggiungimento di una maggioranza.		voto, anche quando – nelle ipotesi consentite dalla disciplina – partecipi alle riunioni del comitato. L’individuazione di modalità idonee ad evitare situazioni di stallo nelle decisioni del comitato spetta alle banche.
Autovalutazione degli organi			
<i>Principi generali</i>	Si chiede che vengano fornite ulteriori indicazioni sulle modalità attraverso le quali l’organo di controllo deve svolgere l’autovalutazione sulla propria composizione e funzionamento.	Accolta in parte	Per rispondere all’esigenza di maggior chiarezza, si è inserita, tra i principi generali del processo di autovalutazione, la previsione secondo cui anche l’organo di controllo è tenuto a svolgere questo adempimento con criteri e modalità coerenti con le proprie caratteristiche.
	Si segnala l’utilità di esplicitare già in questa sezione, oltre che all’allegato 3, che il processo di autovalutazione dell’organo con funzione di supervisione strategica e di gestione può essere oggetto di suggerimenti da parte dell’organo con funzione di controllo e viceversa.	Accolta in parte	Le norme specificano che i soggetti che possono essere coinvolti per contribuire a fornire informazioni utili per il processo di autovalutazione degli organi possono essere anche soggetti non appartenenti agli organi stessi; si pensi, a titolo esemplificativo, al caso dei membri del collegio sindacale che, dovendo partecipare alle riunioni del CdA, possono osservare comportamenti e dinamiche di funzionamento di quest’ultimo e quindi contribuire a migliorare il processo di valutazione del CdA stesso. Il precetto appare sufficientemente chiaro nei suoi contenuti e nelle sue finalità e non sembra opportuno introdurre ulteriori precisazioni. Peraltro il suggerimento risulta in sostanza accolto a seguito della complessiva ristrutturazione dell’articolazione dei paragrafi (quello che era l’allegato 3 del documento di consultazione è ora confluito nel corpo del testo).
	Si chiede di esplicitare nel dettaglio tutti gli obblighi informativi reciproci posti in capo agli organi di supervisione strategica, gestione e controllo in relazione al processo di autovalutazione.	Non accolta	Non è possibile, né opportuno, esplicitare tutti gli obblighi informativi reciproci degli organi nel processo di valutazione; la previsione in commento ha natura necessariamente elastica.
	Si domanda di disciplinare la situazione in cui gli organi di supervisione strategica, gestione e controllo rilevassero reciproci malfunzionamenti ed ingerenze non adeguatamente riportati nell’esercizio di	Chiarimento a lato	Si osserva, in primo luogo, che il processo di autovalutazione, pur dovendosi avvalere anche dell’apporto di altri soggetti, ha riguardo al funzionamento e alla composizione dell’organo che lo mette in atto. Si richiama, in ogni caso, il ruolo assegnato dalle norme primarie

	autovalutazione.		all'organo di controllo, incaricato di assicurare il regolare funzionamento degli organi.
<i>Linee applicative lett. b)</i>	Si chiede di inserire maggiori richiami al principio di proporzionalità. Si suggerisce di limitare la procedimentalizzazione del processo di autovalutazione adottata nel documento alle sole banche maggiori.	Chiarimento a lato	Si ritiene che il processo di autovalutazione sia utile in tutte le banche. Ad ogni modo, si è tenuto conto di alcuni elementi di differenziazione, laddove è parso opportuno graduare gli adempimenti procedurali in base alla complessità organizzativa ed al dato dimensionale degli intermediari: v., ad es., il punto iii) della lett. b), ove si specifica che l'ausilio di un professionista esterno è buona prassi per le banche maggiori. Si richiama, altresì, la possibilità per le banche di graduare gli aspetti da sottoporre ad autovalutazione in funzione della cadenza dei rinnovi (principio il cui contenuto viene chiarito in una nota alle disposizioni).
	Si auspica che, accanto a meccanismi atti a documentare la presenza dei consiglieri alle riunioni dell'organo amministrativo, venga introdotta una forma di verifica del numero degli interventi da ciascuno svolti durante le riunioni.	Chiarimento a lato	Le disposizioni già prevedono che i componenti degli organi aziendali dedichino al loro incarico tempo e risorse adeguate. Si lascia peraltro all'autonomia delle banche identificare le modalità più opportune per assicurare e verificare il rispetto di questa previsione.
<i>punto iii)</i>	Si rileva che la nomina di un professionista esterno non costituisce necessariamente la soluzione migliore per la corretta realizzazione del processo di autovalutazione; quel che più conta è che tale processo venga compiuto in modo consapevole ed efficace.	Chiarimento a lato	Si condivide l'assunto per cui la qualità del processo dipende dalle risorse che lo svolgono. Nelle banche di maggiori dimensioni viene indicata come buona prassi l'ausilio, ogni tre anni, di un professionista esterno; si ritiene, infatti, che la presenza di un valutatore esterno possa conferire ulteriore incisività al processo di autovalutazione. Anche in ragione dei costi connessi, l'indicazione non ha carattere prescrittivo.
<i>lett. c)</i>	L'introduzione di criteri di indipendenza relativi al professionista esterno incaricato di effettuare la valutazione degli organi è considerata foriera di potenziali rischi applicativi, fra i quali viene evidenziato quello di sfavorire le principali società di consulenza (che già intrattengono rapporti con le banche), a scapito della qualità del processo di valutazione. Si osserva che, nell'esperienza europea ed internazionale, la previsione di un "valutatore esterno" assume un valore differenziato da quella di un "valutatore indipendente". Si suggerisce di rimodulare i criteri per l'individuazione	Accolta	L'obiettivo delle disposizioni è assicurare che il professionista sia in grado di garantire autonomia di giudizio nello svolgimento della sua funzione. Fermo restando tale principio, si è provveduto a riformulare la disposizione sul punto, eliminando il riferimento specifico ai rapporti che possono compromettere l'indipendenza del professionista.

	dei valutatori esterni, limitandoli ad una serie di presidi idonei a prevenire l'insorgere di circostanze che possano determinare compromissioni dell'autonomia ed oggettività di giudizio del professionista esterno. Si propone quindi di eliminare del tutto il requisito di indipendenza.		
<i>lett. e)</i>	<p>a) Per "esigenze di snellezza", si chiede di eliminare la previsione di un documento obbligatorio che disciplini il processo di autovalutazione.</p> <p>b) Si fa presente che il processo di verifica richiesto dalla disposizione appesantisce di molto i lavori del consiglio, con una duplicazione di obblighi già previsti da altre fonti normative. Per questo, si propone di specificare che gli obblighi di verifica sono assolti secondo le modalità già stabilite nella disciplina vigente.</p>	<p>Non accolta</p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>a) Si ritiene che la presenza di una evidenza scritta sia coesistente alla previsione di una procedura formalizzata.</p> <p>b) Lo strumento delineato nelle disposizioni è strutturalmente finalizzato ad una serie di obiettivi ulteriori rispetto alla semplice verifica dei requisiti dei singoli soggetti: destinatario della valutazione è infatti l'organo, che viene sottoposto a verifica dei suoi meccanismi di funzionamento. Inoltre, si osserva che la disposizione non comporta una duplicazione di obblighi di verifica, ma si limita a prevedere che il risultato di verifiche svolte in quanto previste da altre fonti rientri tra gli elementi presi in considerazione nel corso del processo di autovalutazione.</p>
<i>Allegato 3</i>	In una prospettiva di semplificazione degli adempimenti, si chiede di non prevedere una verifica annuale dei requisiti di cui all'art. 26 TUB e di quelli statutari, ma di introdurre un obbligo di comunicazione dell'eventuale venir meno degli stessi.	Accolta	Si fa presente che il suggerimento proposto, nel prevedere un obbligo di comunicazione per l'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti degli esponenti, presupporrebbe comunque lo svolgimento di una previa verifica degli stessi. Si è, in ogni caso, provveduto a modificare le disposizioni per chiarire i rapporti tra il richiesto processo di autovalutazione e la verifica dei requisiti degli amministratori ex art. 26 TUB.
	Si chiede di eliminare la disposizione che consente al Collegio sindacale di esprimersi nella valutazione del Consiglio di amministrazione. Tale previsione appare foriera di confusione circa il ruolo del Collegio, al quale sarebbero attribuite funzioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste a livello codicistico; inoltre, si porrebbero problemi in punto di definizione delle conseguenze di una eventuale valutazione negativa (eventuali atti dovuti, ecc).	Chiarimento a lato	Non si condivide la criticità rappresentata: il collegio sindacale non si esprime nella valutazione del consiglio di amministrazione, ma, diversamente, le disposizioni introducono la possibilità che i <i>singoli sindaci</i> siano coinvolti nel processo di <i>acquisizione delle informazioni</i> utili a condurre la valutazione sull'organo amministrativo in ragione del fatto che la partecipazione dei sindaci alle riunioni del CdA offre a questi ultimi informazioni utili sui comportamenti e le dinamiche di funzionamento del CdA stesso.

	Si chiede di introdurre un obbligo di verifica della competenza posseduta dal professionista esterno sia per gli aspetti di funzionamento e <i>compliance</i> , sia per quelli di “clima” e comportamento.	Chiarimento a lato	Il ricorso al professionista esterno viene indicato come una buona prassi; si rimette all’autonomia delle banche la selezione delle risorse più idonee allo svolgimento di tale compito.
	Si segnala l’opportunità di introdurre, quale strumento per la raccolta di dati e valutazioni, l’utilizzo di questionari da far compilare in forma anonima agli stessi membri degli organi sociali che procedono all’autovalutazione.	Chiarimento a lato	Le disposizioni non escludono il ricorso ai questionari in forma anonima, che possono rappresentare una (ma non l’unica) forma possibile di raccolta di dati e valutazioni.
Informazione al pubblico			
	Si chiede di precisare quali siano le “modalità di attuazione delle presenti disposizioni” o di “specificare meglio l’oggetto dell’informativa”. Si ritiene auspicabile un maggior grado di dettaglio nell’individuare le soluzioni applicabili a banche che non dispongano di un sito web.	Accolta	Al fine di rendere maggiormente agevole l’adempimento dei prescritti obblighi di informativa, si è provveduto a specificarne le modalità di attuazione. Si è così previsto che la banca predisponga un’informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario e si è, inoltre, enucleato un <i>set</i> puntuale di informazioni che devono formare di oggetto di comunicazione.
	Si chiede di statuire espressamente che le banche quotate possano inserire le informazioni richieste nella relazione sulla <i>Corporate Governance</i> .	Accolta in parte	Si è provveduto a chiarire che le informazioni richieste possono essere date anche per rimando ad altri documenti, purché chiaramente reperibili sul sito internet della banca.
Entrata in vigore e disciplina transitoria			

	<p>Si avanza la richiesta di prorogare l'entrata in vigore delle norme regolamentari o, comunque, di prevedere un regime temporale per l'applicazione delle disposizioni introdotte differente e più ampio. A tal proposito si rileva che, per alcune disposizioni – segnatamente, quelle in materia di banche popolari – la disciplina introdotta non è legata al recepimento della direttiva CRDIV e, dunque, non sussistono particolari motivi di urgenza nell'applicazione delle nuove norme; pure ricorrente è l'affermazione secondo cui il limite dell'assemblea di bilancio 2013 è troppo esiguo, stante la vastità degli adeguamenti richiesti. Si è quindi proposto di far slittare tale termine di un anno, rimandandolo all'assemblea di bilancio 2014.</p> <p>Si propone di intendere il riferimento all'assemblea di bilancio 2013 come quello entro il quale devono essere stabilite le tempistiche per tutti gli adeguamenti necessari. Si è altresì chiesto di chiarire se il riferimento alla data del 31/12/2016 quale termine ultimo per l'adeguamento alle disposizioni in tema di numerosità dei <i>board</i>, componenti indipendenti e loro rappresentatività all'interno dei comitati debba essere inteso nel senso che per tutte le altre modifiche in tema di comitati valga il termine dell'assemblea di bilancio 2013.</p>	<p>Accolta in parte</p>	<p>In parziale accoglimento delle numerose richieste, si è provveduto a introdurre una nuova puntuale disciplina transitoria.</p> <p>In base alla maggiore o minore complessità dell'adeguamento richiesto, sono state contemplate scadenze temporali differenziate; per quanto concerne gli adempimenti più gravosi ed incisivi (es. quelli legati all'introduzione di un limite massimo di componenti degli organi collegiali), si è ritenuto di prolungare il termine massimo per il recepimento delle nuove indicazioni regolamentari.</p> <p>E' tuttavia opportuno che, in occasione di eventuali modifiche nella composizione degli organi (es. dimissioni di un componente) che si verificano prima dei termini ultimi per l'adeguamento alle disposizioni, le banche tengano comunque conto delle nuove regole e operino in modo tale da assicurare un percorso di adeguamento coerente per tutto il periodo transitorio.</p>
--	---	-------------------------	---